Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali – regola del simultaneus processus - ratio

Descrizione

Il processo sportivo deve tendenzialmente assicurare l'unitarietà dei procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale; e ciò nell'interesse delle parti alla pienezza del contraddittorio e all'unitarietà delle attività istruttorie, evitando ogni artificioso e ingiustificato frazionamento delle azioni disciplinari in adesione al criterio generale del *simultaneus processus*, criterio che intende garantire la massima speditezza dei giudizi e mira a prevenire il rischio di possibili contrasti tra i giudicati. (SS.UU. n. 77/2020-2021). Tale è la*ratio* sottesa alla recente pronuncia di queste Sezioni unite n. 12/CFA/2022-2023 allorché è stata evidenziata – pur nella diversa materia dei tesseramenti – la necessità di assicurare una trattazione unitaria di procedimenti - in thesi - di competenza di diversi organi, attribuendone la relativa competenza ad un unico soggetto giustiziale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 34/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Della Rocca

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0034 CFA del 07 ottobre 2022 (sig.ra Lara Cini - Sig. Luigi Sandri - Treviso FBC 1993 SSDRL/Procura Federale)